



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. 06.42.00.84 – Fax 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 maggio 2016

Prot. 2025/GG/dr

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Decreto ministeriale (Ministero della Giustizia) 15 aprile 2016, n. 68.

In allegato Vi trasmettiamo il decreto ministeriale (Ministero della Giustizia) 15 aprile 2016, n. 68 contenente il “Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016.

Con le nuove disposizioni, per il professionista comunitario, viene finalmente recepita la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue assicurando tempi rapidi e misure certe per esercitare in Italia la professione del perito industriale.

Gli interessati, quindi, potranno fare domanda di riconoscimento del titolo professionale per una delle sette aree di specializzazione indicate nello schema, (Costruzione, Ambiente e Territorio, Meccanica ed Efficienza Energetica, Impiantistica Elettrica e Automazione, Chimica, Prevenzione e Igiene Ambientale, Informatica, Design) che appartengono alla sfera professionale del perito industriale.

In sostanza il DM attua una decisa semplificazione del sistema che è coerente con le proposte di accorpamento, presentate negli ultimi anni dal nostro Consiglio nazionale per tener conto dell’evoluzione normativa di matrice comunitaria delle professioni regolamentate.

Confidiamo che le nuove norme diano un nuovo impulso alle nostre analoghe proposte di semplificazione normativa.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

Allegato: c.s.

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 15 aprile 2016, n. 68.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato. (16G00079) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.

Sospensione del sig. Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania. (16A03764) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.


Sospensione del sig. Antonello Peru dalla carica di Consigliere regionale e vice Presidente del Consiglio della Regione Sardegna. (16A03765). Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 aprile 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A03750)..... Pag. 12



DECRETO 26 aprile 2016.

Autorizzazione all'«Associazione di psicologia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma. (16A03751) *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupravit Easy». (16A03739) *Pag.* 15

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Binary T». (16A03740) .. *Pag.* 20

DECRETO 11 gennaio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rasikal Evo». (16A03744). *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 aprile 2016.

Rettifica al decreto 15 marzo 2016 relativo all'autorizzazione al laboratorio Alpha ecologica S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (16A03752) *Pag.* 28

DECRETO 27 aprile 2016.

Istituzione del registro volontario di varietà di soia (Glycine max (L.) Merrill) destinate al consumo alimentare fresco. (16A03726) *Pag.* 28

DECRETO 27 aprile 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità a causa dei danni provocati dalla infestazione di dryocosmus kuriphilus verificatasi nella Regione Calabria. (16A03747) *Pag.* 29

DECRETO 27 aprile 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Veneto. (16A03748) *Pag.* 30

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 marzo 2016.

Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative. (16A03749). *Pag.* 32

DECRETO 21 aprile 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. La Rinascita S.r.l.», in Montesarchio. (16A03741) *Pag.* 33

DECRETO 21 aprile 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.L. Servizi Logistici società cooperativa», Roma. (16A03742) *Pag.* 34

DECRETO 21 aprile 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coceal - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di latina - società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Latina. (16A03743) *Pag.* 34

Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 maggio 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 343). (16A03725) *Pag.* 35

ORDINANZA 9 maggio 2016.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Città metropolitane di Catania e Messina e del libero consorzio comunale di Enna. (Ordinanza n. 340). (16A03778) *Pag.* 37



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 29 aprile 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Iclusig», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 610/2016). (16A03699)...... Pag. 40

DETERMINA 29 aprile 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Tovanor Breezhaler», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 605/2016). (16A03700)...... Pag. 42

DETERMINA 29 aprile 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Feracru», «Iblis» e «Kovaltry» - approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 607/2016). (16A03728)...... Pag. 44

DETERMINA 29 aprile 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Benepali» - approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 608/2016). (16A03737)...... Pag. 47

DETERMINA 29 aprile 2016.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Caspofungin Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 606/2016). (16A03745)...... Pag. 49

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016.

Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. (16A03727)... Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Langiprav» (16A03693)..... Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo del Corno» (16A03694)..... Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen» (16A03695)..... Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selvictor» (16A03696)..... Pag. 71

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moxifloxacin Teva» (16A03697)..... Pag. 72

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Arcoxia», «Algix», «Tauxib» e «Exinef». (16A03698)..... Pag. 72

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Minofen Febbre e Dolore» e «Nirolex Febbre e Dolore». (16A03732)..... Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Clarilax Stitichezza», «Clarilaxina Stitichezza», «Nirolex Gola» e «Nirolex Tosse e Catarro». (16A03733)..... Pag. 75

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Nirolex Raffreddore e Influenza» e «Nirolex Tosse Secca». (16A03734)..... Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Doxorubicina Agila Specialties», «Esomeprazolo Agila Specialties», «Fluorouracile Agila» e «Pantoprazolo Agila Specialties». (16A03735)..... Pag. 76

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Valsacombi» e «Valsartan HCS». (16A03736)..... Pag. 77

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (16A03813)..... Pag. 78

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (16A03814)..... Pag. 78

Ministero della giustizia

Proclamazione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, per il triennio 2016/2018 (16A03642)..... Pag. 79




Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato, per il triennio 2016/2018 (16A03643) Pag. 79

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbenin Lattazione 200 mg» sospensione intramammaria per bovini e pecore. (16A03729) Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paramore, 200 mg/ml», soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, broiler e conigli. (16A03730) Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumin 50 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini. (16A03731) Pag. 80



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2016, n. 68.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, in particolare gli articoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative, l'articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 15 gennaio 2016;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della giustizia

civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d. «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

Capo II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale


1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione di cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.

4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attività tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.



6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato.

2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianità. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento ovvero dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di istituto tecnico nonché professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docenti di specifiche discipline corrispondenti alle tipologie di specializzazione di cui all'allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. I professionisti ed i professori o dirigenti scolastici sono scelti in maniera tale da garantire la presenza di componenti esperti in ciascuno dei sette settori di cui all'allegato A), in cui sono raggruppate le specializzazioni relative alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ovvero competenti nelle specifiche discipline corrispondenti alle indicate tipologie di specializzazione. I professionisti e i professori o dirigenti scolastici così nominati interverranno in funzione della specializzazione cui il richiedente intende iscriversi; ai fini della operatività della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista ed un professore o dirigente scolastico per ogni settore in cui si svolgeranno le prove e, complessivamente, con almeno due professori o dirigenti scolastici ed un magistrato.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica cinque anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validità della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianità. In caso

di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale è a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame


1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema (allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo.



2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi dalla conclusione dell'esame.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispose una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.

3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le specializzazioni in cui l'albo è stato ripartito.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio del collegio provinciale.

5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio del collegio provinciale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b. il settore e la specializzazione alla quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c. gli estremi del decreto di riconoscimento;

d. la data di decorrenza dell'iscrizione;

e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la specializzazione di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.


Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a. copia di un documento di identità;



b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183;

c. attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d. n. 2 fotografie.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.

4. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio del collegio provinciale presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio del collegio provinciale che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio del collegio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:


a. rinuncia all'iscrizione;

b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.

d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lette-



ra raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125

ALLEGATO A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

1. Argomenti di carattere generale comuni a tutte le specializzazioni:

- regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici della libera professione;
- elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione;
- elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione;
- progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative;
- la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;
- la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
- problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici;
- prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;

- l'informatica nella progettazione e nella produzione industriale.

2. Argomenti specifici per settori di specializzazione

1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialità costruzione, ambiente e territorio sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacità di coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualità e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di "responsabile del procedimento" nell'ambito dei lavori pubblici.

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – c) Disegno di costruzioni – d) Topografia e disegno – e) Meccanica – f) Elementi di macchine – g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere – h) Estimo – i) Calcoli statici.

2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si è evoluta verso attività polifunzionali sempre più contrassegnate da autonomia, intercambiabilità dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) Tecnologia meccanica – c) Impianti termotecnici e disegno – d) Meccanica – e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio – f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità impiantistica elettrica e automazione sono riservate per



legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale svolge le attività pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Altre attività di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione.

Materie d'esame: *a)* Elettrotecnica – *b)* Elettronica – *c)* Sistemi elettrici automatici – *d)* Impianti elettrici – *e)* Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

4. Perito industriale laureato in chimica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità chimica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La complessità e la varietà di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentaria e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalità, convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.

Materie d'esame: *a)* Macchine – *b)* Elettrotecnica e laboratorio – *c)* Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – *d)* Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio – *e)* Chimica industriale – *f)* Impianti chimici e disegno – *g)* Economica industriale con elementi di diritto – *h)* Chimica fisica e laboratorio – *i)* Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio – *l)* Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – *m)* Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità prevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attività che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale possono essere collocate

soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualità dell'ambiente.

Materie d'esame: *a)* Fisica applicata e laboratorio – *b)* Meccanica, macchine e laboratorio – *c)* Elettrotecnica e laboratorio – *d)* Chimica fisica ed elettrochimica – *e)* Impianti industriali e disegno – *f)* Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – *g)* Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

6. Perito industriale laureato in informatica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialità informatica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attività che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali può rivestire diversi ruoli come libero professionista con attività di consulenza in vari settori.

Materie d'esame: *a)* Matematica generale, applicata e laboratorio – *b)* Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – *c)* Elettronica e laboratorio – *d)* Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – *e)* Sistemi, automazione e laboratorio.

7. Perito industriale laureato in design

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialità grafica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questo professionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.

Materie d'esame: *a)* Meccanica e macchine – *b)* Disegno applicato all'arte grafica – *c)* Tecnologia grafica – *d)* Merceologia grafica – *e)* Economia aziendale – *f)* Impianti grafici e disegno – *g)* Storia dell'arte – *h)* Materiali e tecnologie – *i)* Atelier di design – *l)* Rappresentazione tridimensionale – *m)* Tecnologie e progettazione.



ALLEGATO B

(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il/la sottoscritto/a.....
 nato/a il..... a..... ; cittadino/a.....
 residente in
 in possesso del titolo professionale di
 rilasciato da
 a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le
 materie sostenute presso l'Università.....
 con sede in....., iscritto nell'albo professionale di
 dal¹ ed in possesso del decreto dirigenziale di
 riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data per l'iscrizione
 alla specializzazione² dell'albo dei periti industriali e dei periti industriali
 laureati

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

¹ Ove sussista il requisito

² SETTORE COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – c) Disegno di costruzioni – d) Topografia e disegno – e) Meccanica – f) Elementi di macchine – g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e organizzazione del cantiere – h) Estimo – i) Calcoli statici.

SETTORE MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) Tecnologia meccanica – c) Impianti termotecnici e disegno – d) Meccanica – e) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio – f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE

Materie d'esame: a) Elettrotecnica – b) Elettronica – c) Sistemi elettrici automatici – d) Impianti elettrici – e) Tecnologie, disegno e progettazioni elettriche ed elettroniche.

SETTORE CHIMICA

Materie d'esame: a) Macchine – b) Elettrotecnica e laboratorio – c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – d) Analisi chimica generale e tecnica, laboratorio – e) Chimica industriale – f) Impianti chimici e disegno – g) Economia industriale con elementi di diritto – h) Chimica fisica e laboratorio – i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio – l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale.

SETTORE PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE

Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio – b) Meccanica, macchine e laboratorio – c) Elettrotecnica e laboratorio – d) Chimica fisica ed elettrochimica – e) Impianti industriali e disegno – f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – g) Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

SETTORE INFORMATICA

Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio – b) Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – c) Elettronica e laboratorio – d) Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – e) Sistemi, automazione e laboratorio.

SETTORE DESIGN

Materie d'esame: a) Meccanica e macchine – b) Disegno applicato all'arte grafica – c) Tecnologia grafica – d) Merceologia grafica – e) Economia aziendale – f) Impianti grafici e disegno – g) Storia dell'arte – h) Materiali e tecnologie – i) Atelier di design – l) Rappresentazione tridimensionale – m) Tecnologie e progettazione.



ALLEGATO C
(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Il/la sottoscritto/a

nato/a il..... a..... ; cittadino/a.....
residente in
in possesso del titolo professionale di
rilasciato da
a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le
materie sostenute presso l'Università.....
con sede in....., iscritto nell'albo professionale di
..... dal¹ ed in possesso del decreto dirigenziale di
riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data per l'iscrizione
nel settore.....² dell'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati
domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di
essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di
riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

.....

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 co. 3 del regolamento (rapporto
subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e firma

¹ Ove sussista il requisito

² SETTORE COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) progettazione di costruzioni edili, stradali e idrauliche – c) Disegno di costruzioni – d) Topografia e disegno
– e) Meccanica – f) Elementi di macchine – g) Tecnologia dei materiali, delle costruzioni, laboratorio, impianto e
organizzazione del cantiere – h) Estimo – i) Calcoli statici.

SETTORE MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Materie d'esame: a) Disegno tecnico – b) Tecnologia meccanica – c) Impianti termotecnici e disegno – d) Meccanica – e) Termotecnica, macchine a
fluido e laboratorio – f) Disegno, progettazione e organizzazione industriale.

SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AUTOMAZIONE

Materie d'esame: a) Elettrotecnica – b) Elettronica – c) Sistemi elettrici automatici – d) Impianti elettrici – e) Tecnologie, disegno e progettazioni
elettriche ed elettroniche.

SETTORE CHIMICA

Materie d'esame: a) Macchine – b) Elettrotecnica e laboratorio – c) Complementi di chimica ed elettrochimica, laboratorio – d) Analisi chimica
generale e tecnica, laboratorio – e) Chimica industriale – f) Impianti chimici e disegno – g) Economica industriale con
elementi di diritto – h) Chimica fisica e laboratorio – i) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio –
l) Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio – m) Tecnologie chimica industriali, principi di automazione e di
organizzazione industriale.

SETTORE PREVENZIONE E IGIENE AMBIENTALE


Materie d'esame: a) Fisica applicata e laboratorio – b) Meccanica, macchine e laboratorio – c) Elettrotecnica e laboratorio – d) Chimica fisica ed
elettrochimica – e) Impianti industriali e disegno – f) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio – g) Prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro.

SETTORE INFORMATICA

Materie d'esame: a) Matematica generale, applicata e laboratorio – b) Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio – c)
Elettronica e laboratorio – d) Informatica generale, applicazioni tecnico – scientifiche e laboratorio – e) Sistemi, automazione
e laboratorio.

SETTORE DESIGN

Materie d'esame: a) Meccanica e macchine – b) Disegno applicato all'arte grafica – c) Tecnologia grafica – d) Merceologia grafica – e) Economia
aziendale – f) Impianti grafici e disegno – g) Storia dell'arte – h) Materiali e tecnologie – i) Atelier di design – l)
Rappresentazione tridimensionale – m) Tecnologie e progettazione.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).»

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l-septies);

b);

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);

d) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

g);

h) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni nonché per le attività che riguardano il settore turistico;

l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;

l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.»

«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:


«Art. 22 (Misure compensative). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a);

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.



3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'art. 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) od e).

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'art. 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'art. 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze,

dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 4, e 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 11 (Verifica preliminare). — (Omissis).

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. (Omissis).»

«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). — (Omissis).

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

(Omissis).»

Note all'art. 2:

— Per l'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 1 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). — 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.


2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.»

Note all'art. 4:

— La legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1923, n. 167.



— Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1929, n. 65.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge di stabilità 2012), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.

Note all'art. 11:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto.

16G00079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2016.

Sospensione del sig. Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, Prot. n. 54204 del 1° aprile 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Avellino - seconda sezione penale - relativi ai fascicoli n. 712/06, n. 3673/09 R.G., n. 4695/07 R. GIP a carico del sig. Carlo Iannace, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota dell'Ufficio territoriale di Governo di Napoli, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 1330/2012 R. Trib., emessa il 31 marzo 2016 dal Tribunale di Avellino - seconda sezione penale -, che condanna il sig. Carlo Iannace, Consigliere regionale della Regione Campania, alla pena di anni sei di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 110, 81 cpv, 476 cpv, 479, 61 n. 2, 314 (peculato) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c), tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 del codice penale);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 31 marzo 2016, con la quale il sig. Carlo Iannace è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 31 marzo 2016, è accertata la sospensione del signor Carlo Iannace dalla carica di Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2016

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI*

16A03764

